

SIOS n. 2023/3165

SIEP n.

Procura della Repubblica presso Tribunale di



IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE.

Il giorno 31.01.2024 in LECCE, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott.	Presidente
“”	Giudice rel.
“”	Esperto
“”	Esperto

per decidere in ordine alla richiesta di liquidazione del proprio onorario, avanzata dal difensore di:

Omissis, nato al Lecce il ---, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del tribunale di sorveglianza di Lecce emesso in data 21 Marzo 2023: letti gli atti, ha emesso il seguente

DECRETO

Con istanza depositata in data 3 novembre 2022, il difensore di *Omissis*, premessa la propria qualità e l'indicazione della procura contenente mandato difensivo, nonché le generalità del suo rappresentato, avanzava istanza affinché il tribunale di sorveglianza di Lecce, “**attesa la ricorrenza di tutti i presupposti giuridici e di fatto**”, concedesse la riabilitazione al suo assistito “**per le condanne risultami dal certificato penale**”.

Con ordinanza resa in data 18 maggio 2023, tribunale di sorveglianza, individuate dalla lettura certificato penale quali fossero le condanne riportate dall'istante ed osservato che con l'istanza nulla era stata riferito circa il risarcimento dei danni alle parti offese e richiamata la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, per altro fondata sull'univoco tenore dell'articolo 179 del codice penale, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza per non essere state adempiute le obbligazioni civili nascenti dal reato, senza pertanto procedere a valutare il merito relativo al requisito della buona condotta.

In questa sede può aggiungersi che nell'istanza non era stato neanche sostenuto che il condannato avesse tenuto una condotta regolare e specchiata per il periodo di tempo richiesto dalla legge e nulla era stato nemmeno allegato quanto al pagamento

delle spese processuali relative a quella, tra le condanne risultanti dal certificato penale, che non risultava essere stata emessa ai sensi dell'articolo 444 codice procedura penale (rito che, come noto, è fuori delle ipotesi del c.d. "*patteggiamento allargato*", non prevede la condanna al pagamento delle spese processuali).

L'istanza pertanto era assolutamente inammissibile per carenza totale dell'indicazione di qualsiasi elemento della fattispecie che il tribunale sorveglianza avrebbe dovuto valutare per verificare la concedibilità della riabilitazione.

Si pone quindi il problema se sia corretto riconoscere un onorario ad un difensore che abbia in maniera talmente superficiale e sommaria adempiuto ai propri doveri nei confronti della parte assistita da formulare un'istanza affetta da inammissibilità per vizi formali ed oggettivi e tali che la valutazione del giudice non dipenda dall'esercizio di una discrezionalità tecnica che conosce pur sempre spazi di opinabilità, ma dal puro rilievo dell'assenza di requisiti oggettivi necessari ai fini dell'ammissibilità dell'istanza; per la precisione si pone il problema se sia legittimo ritenere che lo Stato, che istituisce il patrocinio a spese dello Stato per garantire la possibilità di una difesa tecnica a chi non abbia le disponibilità economiche per pagare un difensore, debba assumersi l'onere del pagamento dell'onorario del legale che sia incorso in palesi e gravi mancanze nell'esercizio della difesa, tali da renderla *ab origine* improduttiva di effetti per il proprio assistito.

Lo Stato assume l'onere di pagare gli onorari di difesa alla parte che non abbia le risorse economiche necessarie al fine di assicurare a chiunque l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito ed evitare che tale diritto sia condizionato, quando ha possibilità di esercitarlo, da una condizione di disagio economico: la norma assolve quindi anche ha funzione di tutela del diritto di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, provvedendo a rimuovere un ostacolo all'esercizio del diritto di difesa che incombe sui soggetti che versano in condizioni di non ambianza.

È noto che l'articolo 106 del DPR 115 del 2002 prevede che il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non abbia diritto che questo proceda alla liquidazione del compenso relativo alla presentazione di impugnazioni dichiarate inammissibili. La *ratio* della norma è chiaramente legata alla sinallagmaticità della prestazione defensionale: sebbene sia chiaro che si tratta di prestazioni professionali di mezzi e non già di risultati, atteso che questi ultimi non sempre dipendono dalla diligenza del professionista o dalla qualità della sua prestazione o dal livello della sua preparazione, è pur tuttavia vero che i suddetti mezzi debbano essere apprestati e prestati con diligenza e professionalità: il compimento di un atto inammissibile e quindi *ab origine* incapace di produrre effetti in favore della parte assistita, costituisce un mancato assolvimento del dovere professionale di diligente difesa e pertanto non merita contro prestazione.

In relazione alla *ratio* dell'articolo 106 del DPR 115 del 2002, come sopra ricostruita, appare evidente un'identità di ratio con riferimento alle ipotesi in cui l'inammissibilità riguardi non già un atto di impugnazione, ma un qualsiasi altro atto il cui compimento sia necessario perché la parte assistita possa vedersi

riconosciuto un diritto o facoltà da parte dell'autorità giudiziaria. Invero non appare possibile trarre il segno di una diversa volontà del legislatore dalla circostanza che il riferimento normativo abbia a proprio oggetto solamente le impugnazioni essendo ciò agevolmente spiegabile con la circostanza che la norma in oggetto – pur essendo previsto il patrocinio a spese dello Stato anche nei procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza – è stata dettata dal legislatore avendo in mente principalmente il processo penale di cognizione e le sue fasi incidentali (si pensi ad esempio al riesame o all'appello disciplinati dagli articoli 309 e 310 del codice procedura penale) o successivi gradi di impugnazione; procedimenti che normalmente conoscono ipotesi inammissibilità solo, per l'appunto, con riferimento alle fasi dell'impugnazione.

Per la fase dell'esecuzione, l'inammissibilità è espressamente prevista ai sensi dell'articolo 666 comma due codice procedura penale, ed anche in questo caso per ipotesi in cui il vizio dell'atto introduttivo sia manifesto ed oggettivo, costituendo tale atto o una mera riproposizione di richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, o un caso di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge; almeno in tale ultima ipotesi l'inammissibilità dell'istanza è riconosciuta implicitamente contemplata anche dagli articolo 667 comma quarto del codice procedura penale, che l'articolo 678 comma uno *bis* del codice di rito indica essere norma applicabile alle decisioni sulla riabilitazione (argomenta, ad es. *ex C. Cass. Sez. 1, Sentenza 13342* del 25/02/2015; vedi anche *C. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21348* del 18/05/2005, che sviluppa in termini di categoria di ammissibilità/inammissibilità vizi oggettivi o formali dell'istanza di riabilitazione).

Alla stregua di tali considerazioni, ritiene il tribunale di sorveglianza che la proposizione di un atto introduttivo, inammissibile per vizi aggettivi e manifesti legati al suo contenuto e non alle sue argomentazioni, non costituisca titolo per la liquidazione di onorari del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in applicazione analogica dell'articolo 106 del DPR n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Visti gli artt. 12 delle c.d. preleggi, e 106 DPR 115/2002

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'istanza e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Lecce, il 31.01.2024

Il MDS est.

Sott.

IL PRESIDENTE

Dott.